

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2179 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «il paese interessato»).
- (2) Le misure corrispondevano a un dazio ad valorem e i livelli del dazio imposto andavano dal 13,9 % ⁽³⁾ al 36,5 % per i produttori che hanno collaborato. Inoltre, è stata imposta un'aliquota a livello nazionale del 69,7 % alle società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁴⁾ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base») («la domanda»).
- (4) La domanda è stata presentata dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica («il richiedente» o «CET») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di piastrelle di ceramica.
- (5) La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 13 settembre 2016 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, del 15.9.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/782 della Commissione, del 19 maggio 2015, che aggiunge una società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 917/2011 (GU L 124 del 20.5.2015, pag. 9).

⁽³⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2015/409 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 23).

⁽⁴⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 425 del 18.12.2015, pag. 20).

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese (GU C 336 del 13.9.2016, pag. 5).

